

Vigilanza e classificazione sismica in Regione Lombardia: le importanti novità di ottobre 2015

di **Andrea Nino Consiglio***
e **Sonia Lupica Spagnolo****

Nel mese di ottobre 2015 sono stati pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) due importanti riferimenti normativi in materia di aggiornamento della classificazione sismica del territorio regionale e di vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche. Il primo, pubblicato sulla Serie Ordinaria n. 42 del 13 ottobre 2015, è la *d.g.r. 8 ottobre 2015 n. X/4144* dal titolo "Ulteriore differimento del termine di entrata in vigore della nuova classificazione sismica del territorio approvata con d.g.r. 11 luglio 2014, n. 2129 «Aggiornamento delle zone sismiche in Regione Lombardia (l.r. 1/2000, art. 3, comma 108, lett. d)»".

A seguito delle calamità che hanno coinvolto alcune Amministrazioni lombarde, la nuova classificazione persegue l'obiettivo di prevenire i rischi e i danni conseguenti ai fenomeni sismici e comporta, allo stesso tempo, l'assunzione di misure precauzionali nella pianificazione degli strumenti urbanistici, nonché procedure più cautelative legate all'attività edile. Tale classificazione (vedi mappa in fig. 1), approvata con deliberazione n. X/2129 del 11/07/2014, prevede un aumento da 32 a 57 (tra cui Brescia, Desenzano d/G, Montichiari, solo per citare le variazioni più significative) dei comuni lombardi in Zona 2, mentre quelli in Zona 3 sono diventati 1028 (tra cui Milano), diventano 446 quelli in Zona 4. Pertanto, a partire dall'entrata in vigore della delibera, nei Comuni riclassificati dalla Zona 4 alla Zona 3 e dalla Zona 3 alla Zona 2, tutti i progetti delle strutture riguardanti nuove costruzioni - pubbliche e private - dovranno essere redatti in linea con le norme tecniche vigenti, rispettivamente, nelle Zone 3 e 2.

A tal proposito, è però importante evidenziare che le accelerazioni riportate in allegato A alla d.g.r. 11 luglio 2014 n. X/2129 non sono quelle da considerare nei calcoli strutturali, ma sono solo servite per individuare l'appartenenza del Comune ad una data zona sismica.

L'entrata in vigore della nuova classificazione sismica, differita in un primo tempo (con d.g.r. n. X/2489 del 10 ottobre 2014) al 14 ottobre 2015, è stata nuovamente posticipata con la d.g.r.

sopra richiamata n. X/4144 al 10 aprile 2016.

Il secondo, pubblicato in data 16 ottobre 2015 sul BURL, supplemento n. 42, è la *l.r. 12 ottobre 2015 n. 33*, dal titolo "Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche".

L'attuale quadro normativo regionale in tema di costruzioni e vigilanza in zone sismiche è formato dalla l.r. 46 del 24 maggio 1985 e dal regolamento di attuazione "Deliberazione della giunta regionale del 22 marzo 1996 n. 6/10650". Tale quadro normativo sarà abrogato, ai sensi dell'art. 15, c.1, della nuova Legge Regionale n. 33/2015 appena citata, alla data di efficacia della Legge stessa, ovvero entro novanta giorni dalla sua entrata in vigore (art. 13, comma 1, l.r. n. 33/2015).

Le disposizioni più rilevanti introdotte dalla norma sono le seguenti:

- **Trasferimento di funzioni**, secondo cui si prevede che per le opere ricadenti nel territorio di più comuni, nel caso in cui le disposizioni in materia di opere e la vigilanza in zone sismiche non siano effettuate dagli stessi comuni in forma associata, le medesime vengano esercitate dalla Regione.

- **Funzioni regionali di indirizzo e coordinamento**, in quanto è previsto che la Giunta regionale definisca le linee di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni trasferite ai comuni in materia sismica e possa a tal fine avvalersi, senza oneri a carico del bilancio regionale, della collaborazione degli ordini, delle università e del Consiglio nazionale delle ricerche. La Giunta regionale promuove inoltre lo sviluppo di un sistema informativo integrato per consentire la gestione informatica delle pratiche sismiche in coordinamento con la rete degli sportelli unici per l'edilizia e le strutture comunali e regionali competenti in materia sismica e urbanistica.

- **Struttura organizzativa e attività istruttoria**, per le quali si prevede che la Giunta regionale individui la struttura tecnica regionale competente a svolgere le attività di coordinamento e supporto ai comuni per l'esercizio delle rispettive funzioni e definisca il relativo fabbisogno di personale nel rispetto della disciplina vigente in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro. La Regione può avvalersi di una commissione, composta da esperti in materia (anche

esterni alla pubblica amministrazione, qualora tali professionalità non siano rinvenibili nei ruoli dell'amministrazione), istituita e disciplinata con d.g.r. che indichi, in particolare, il numero degli esperti esterni, comunque non superiore a sei, la procedura a evidenza pubblica per la loro individuazione, la durata dell'incarico e il compenso.

- **Ambito di applicazione** - Rientrano nell'ambito di applicazione della l.r. 33/2015 i lavori relativi a opere pubbliche o private localizzate nelle zone dichiarate sismiche ai sensi dell'articolo 83, commi 2 e 3, del d.P.R. 380/2001, comprese le varianti in corso d'opera influenti sulla struttura che introducano modifiche tali da rendere l'opera stessa, in tutto o in parte, strutturalmente diversa dall'originale o che siano in grado di incidere sul comportamento sismico complessivo della stessa.

- **Deposito del progetto** - Chiunque intenda procedere alla realizzazione dei lavori indicati nell'ambito di applicazione, è tenuto a depositare presso lo sportello unico del comune competente per territorio, prima dell'inizio dei lavori stessi, la documentazione relativa al progetto in formato elettronico; il progetto deve inoltre essere accompagnato da una dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e la congruità tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica; lo sportello unico, entro cinque giorni dal ricevimento dell'istanza, provvede a trasmettere copia della stessa, corredata degli allegati, agli uffici competenti all'esercizio delle funzioni di autorizzazione.

- **Attestazione di deposito e responsabilità** - All'atto del deposito della documentazione del progetto, lo sportello unico rilascia al depositante l'attestazione dell'avvenuto deposito. Per consentire l'adeguato svolgimento delle funzioni di vigilanza, il direttore dei lavori deve annotare sul giornale di cantiere tutte le verifiche eseguite, ai fini antisismici, nel corso dei lavori, attinenti alla staticità delle strutture. Il direttore dei lavori, il collaudatore strutturale in corso d'opera e l'impresa esecutrice hanno l'obbligo, ciascuno per quanto di pro-



pria competenza, di verificare la rispondenza del progetto alla normativa vigente e di curare che l'esecuzione delle opere sia conforme alle previsioni progettuali.

- **Autorizzazione per l'inizio dei lavori** - Non è consentito iniziare i lavori senza preventiva autorizzazione sismica del competente ufficio. Il provvedimento di autorizzazione o di diniego è rilasciato entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza. I comuni o loro forme associative, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, possono richiedere un parere tecnico alla Regione. Tale parere è sempre richiesto per le opere pubbliche realizzate dal comune.

- **Collaudi** - I lavori relativi a opere pubbliche o private localizzate nelle zone dichiarate sismiche ai sensi dell'art. 83, commi 2 e 3, del d.P.R. 380/2001, sono assoggettati a collaudo statico, indipendentemente dal sistema costruttivo adottato e dal materiale impiegato. Il collaudo è effettuato da un professionista abilitato secondo la normativa vigente, non intervenuto nella progettazione, direzione o esecuzione dell'opera, né collegato in modo diretto o indiretto al costruttore.

- **Controlli** - Il Comune e la Regione, ognuno per gli interventi di competenza, effettuano i controlli sulle opere e sulle costruzioni anche secondo metodo a campione. La Regione può in ogni caso effettuare controlli sugli interventi autorizzati dai comuni. La Giunta regionale disciplina i termini e le modalità

di svolgimento dei controlli di cui al presente articolo.

- **Costruzioni in corso in zone sismiche di nuova classificazione** - Tutti coloro che in una zona sismica di nuova classificazione abbiano iniziato e non ancora ultimato una costruzione prima dell'entrata in vigore del provvedimento di classificazione sono tenuti a farne denuncia, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del provvedimento stesso, allo sportello unico per l'edilizia, che provvede a trasmetterla agli uffici competenti. L'accertamento dell'idoneità statica delle costruzioni, in corso d'esecuzione alla data di entrata in vigore del provvedimento di nuova classificazione, può essere effettuato sulla base della dichiarazione del progettista, depositata presso i suddetti enti, che attesti la capacità della struttura di resistere agli effetti delle accelerazioni sismiche desunte dal reticolo dei parametri sismici dell'allegato B al decreto del Ministero delle Infrastrutture 14 gennaio 2008. Della dichiarazione si dà atto nel certificato di collaudo statico. Nelle more dell'entrata in vigore della nuova classificazione sismica, nei comuni riclassificati devono essere progettate in conformità alle norme tecniche vigenti per la nuova zona sia le costruzioni di cui all'articolo 104 del d.P.R. 380/2001, i cui progetti delle strutture sono depositati dopo la pubblicazione del provvedimento di riclassificazione, sia le opere pubbliche di cui non sia stata approvata la progettazione esecutiva prima della medesima pubblicazione.


Inoltre, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della l.r. 33/2015 (pertanto entro l'11 gennaio 2016), la Giunta regionale, con deliberazione da pubblicare sul BURL, dovrà definire le modalità per lo svolgimento in forma associata, da parte dei comuni, delle funzioni di disposizioni in materia di opere e la vigilanza in zone sismiche, le linee di indirizzo e coordinamento con gli ordini, le università e il consiglio nazionale delle ricerche, le modalità di attuazione delle iniziative di sviluppo di un sistema informativo integrato, le modalità e i criteri per l'individuazione delle varianti che rientrano nell'ambito di applicazione della norma, il contenuto minimo della documentazione relativa al progetto, i criteri per il rilascio delle autorizzazioni, i casi e le modalità per la richiesta del parere tecnico alla Regione, i termini e le modalità di svolgimento dei controlli, le linee guida per la valutazione dell'idoneità statica dell'opera.

Da ultimo, si attende con decreto del dirigente regionale competente in materia di sistemi informativi, anch'esso da pubblicarsi sul BURL, la data di effettiva operatività del sistema informativo che consentirà la gestione delle pratiche sismiche e si ricorda che fino a dodici mesi successivi alla suddetta data sarà permesso il deposito della documentazione relativa al progetto anche in formato cartaceo.

Riferimenti normativi

- L.r. 12 ottobre 2015 n. 33 "Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche" (B.U.R.L. 16 ottobre 2015, Supplemento n. 42)
- D.g.r. 8 ottobre 2015 n. X/4144 "Ulteriore differimento del termine di entrata in vigore della nuova classificazione sismica del territorio approvata con d.g.r. 11 luglio 2014, n. 2129 «Aggiornamento delle zone sismiche in Regione Lombardia (l.r. 1/2000, art. 3, comma 108, lett. d)»" (B.U.R.L. 13 ottobre 2015, Serie Ordinaria n. 42)
- D.g.r. 11 luglio 2014 n. X/2129 "Aggiornamento delle zone sismiche in Regione Lombardia (l.r. 1/2000, art. 3, c. 108, lett. d)" (B.U.R.L. 16 luglio 2014, Serie Ordinaria n. 29)
- D.m. 14 gennaio 2008 "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni" (G.U. n. 29 del 4 febbraio 2008)
- D.g.r. 30 novembre 2011 n. IX/2616 "Aggiornamento dei "Criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del piano di governo del territorio, in attuazione dell'art. 57, comma 1, della l.r. 11 marzo 2005, n. 12", approvati con d.g.r. 22 dicembre 2005, n. 8/1566 e successivamente modificati con d.g.r. 28 maggio 2008, n. 8/737" (B.U.R.L. 15 dicembre 2011, Serie Ordinaria n. 50)
- O.P.C.M. 28 aprile 2006 n. 3519 "Criteri generali per l'identificazione delle zone sismiche e per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone" (G.U. n. 108 del 11 maggio 2006)
- D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" (G.U. n. 245 del 20 ottobre 2001)

* *Ingegnere civile, svolge attività di ricerca per il dipartimento DICA del Politecnico di Milano*
** *Ingegnere edile, svolge attività di ricerca per il dipartimento ABC del Politecnico di Milano*



Regione Lombardia

| Zone di classificazione sismica dei comuni ai sensi dell'Ord. PCM 3274 del 20 marzo 2003. | |
|---|------|
| zona 4 | 446 |
| zona 3 | 1028 |
| zona 2 | 57 |

I.U.C. Sistema Integrato di Prevenzione Struttura Prevenzione Rischi Naturali luglio 2014

Figura 1 - Mappa di classificazione sismica dei comuni lombardi in allegato alla d.g.r. 11 luglio 2014 n. X/2129